



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Provincia autonoma di Trento,
Cassa del Trentino S.p.A.

e

Banche, Intermediari finanziari e Confidi
aderenti

**per il contenimento degli effetti negativi
causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e
la promozione della ripresa economica del
Trentino**

Trento, marzo 2020 – DGP 392 del 25 marzo 2020,
DGP n. 461 del 9 aprile 2020 e DGP n. ... del ... aprile 2020



PREMESSO CHE

- i. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ii. con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 (sei) mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19;
- iii. con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - sono state introdotte misure *“non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”*. Tali misure (ad es. art. 25 - Fondo garanzia PMI) venivano, tuttavia, riservate ad operatori economici *“con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni”* individuati dal DPCM 1° marzo 2020;
- iv. al fine di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con l'adozione di più DPCM, sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure originariamente destinate alle sole aree più colpite;
- v. con provvedimento n. 294 del 9 marzo 2020 la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge concernente *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*; in tale disegno di legge si prevedono misure urgenti a sostegno degli operatori economici colpiti dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19;
- vi. la Provincia autonoma di Trento (**“Provincia”**), a seguito del confronto con il Coordinamento imprenditori (3 e 10 marzo 2020), ha convocato il Tavolo del Credito (11 marzo 2020) al fine di acquisire, alla luce delle specifiche esigenze del territorio connesse all'emergenza da COVID-19, la disponibilità del sistema del credito operativo in Trentino a promuovere congiuntamente la ripresa del tessuto socio-economico;



- vii. l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha qualificato COVID-19 come "pandemia";
- viii. in data 16 marzo 2020 la Provincia ha promosso un nuovo incontro con il Coordinamento imprenditori nel corso del quale è emersa l'esigenza di procedere con la massima celerità nell'adozione di misure a sostegno della carenza di liquidità degli operatori economici, ma anche a porre le basi per la ripresa dell'economia trentina;
- ix. con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19 - sono state introdotte, tra l'altro, nuove misure a sostegno del tessuto socio-economico nazionale. Al Titolo III si introducono specifiche Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario che comprendono, tra l'altro,
- il potenziamento e la semplificazione dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI (art. 49); ad esempio, per la durata di 9 mesi dall'entrata in vigore del citato D.L., il Fondo concede garanzie a titolo gratuito (lett. a.) e l'estensione della garanzia del Fondo alle operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari accordano, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 (lett. f.), ecc.;
 - ai fini dell'art. 56 *"l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE"* (comma 1); le PMI - come da definizione della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - aventi sede in Italia possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario (ad es. le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 [lett. a.], per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è



dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti [lett. c.]). Per accedere alle citate misure le PMI dovranno allegare alla domanda un'autocertificazione ex art. 47 del DPR n. 445/2000 ove si attesti la riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19; le PMI non devono, tuttavia, presentare - alla data di pubblicazione del D.L. n. 18/2020 - esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori. Tali operazioni sono ammesse, su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo centrale di garanzia;

- x. il citato D.L. n. 18/2020, nel qualificare l'epidemia da COVID-19, ai fini delle misure a sostegno finanziario delle PMI di cui al citato art. 56, "*evento di eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato*" UE, pone i presupposti affinché le Amministrazioni possano procedere celermente nel dare attuazione alle misure per fronteggiare l'emergenza socio-economica ed a porre le condizioni per promuovere la ripresa dell'economia del Trentino;
- xi. sono ormai evidenti gli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino ed appare ragionevole ritenere che gli stessi possano protrarsi per un periodo stimato in non meno di 12 mesi (le Agenzie di rating hanno già annunciato la drastica riduzione della stima di crescita del PIL Italiano, paventando l'apertura di una recessione che potrebbe portare ad un declassamento dell'Italia);
- xii. il Consiglio provinciale ha approvato la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 che introduce le prime misure straordinarie per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino; l'art. 11 prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 per durate fino a 24 mesi a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia;



- xiii. in data 20 marzo 2020 è pervenuta comunicazione dell'Amministratore delegato di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. – società che gestisce il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige - in cui manifesta la disponibilità ad attivare, relativamente al comparto Trento del Fondo, un plafond fino ad Euro 20.000.000 da destinare alle società di capitale colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19;
- xiv. con deliberazione n. 392 del 25 marzo 2020, la Giunta provinciale - in attuazione della L.P. n. 2/2020 - ha adottato i criteri attuativi del citato art. 11, nonché approvato lo schema di Protocollo da promuovere e perfezionare con Cassa del Trentino S.p.A., banche, intermediari finanziari e Confidi;
- xv. pur essendo già state attivate alcune iniziative da parte di banche operanti sul territorio, la gravità degli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino e la stima che gli stessi possano protrarsi per un periodo stimato in non meno di 12 mesi, con la DGP 25 marzo 2020 n. 392 veniva approvato, tra l'altro, un Protocollo per promuovere un intervento coordinato tra Provincia e sistema del credito per favorire il ripristino delle attività produttive ed agevolare il ritorno alla normalità della popolazione, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente ("**Protocollo Base**");
- xvi. al Protocollo Base hanno aderito, oltre Cassa del Trentino, numerose banche ed i Confidi presenti sul territorio; in data 1° aprile 2020 è stata resa operativa una piattaforma informatica ("**Piattaforma**") da utilizzare per la presentazione delle domande e per monitorare l'andamento delle misure. Con DGP 9 aprile 2020, n. 461 venivano apportate alcune integrazioni e precisazioni al Protocollo Base;
- xvii. con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese [...] - sono state, tra l'altro, modificate alcune previsioni del citato DL n. 18/2020, con ampliamento dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI a sostegno degli operatori economici colpiti dagli effetti della pandemia COVID-19. In particolare, l'art. 13, comma 12, del DL 23/2020 ha espressamente abrogato il sopra richiamato art. 49; il citato art. 13 prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di garantire le linee di finanziamento fino al 100%;



- xviii. a distanza di poche settimane dall'adesione al Protocollo il Fondo Strategico ha ricevuto richieste per oltre il doppio del plafond (precedente sub. xiii.), rendendo pertanto necessario attivare una nuova linea con le banche aderenti per imprese più strutturate.
- xix. al fine di promuovere un intervento sempre più efficiente e che sia in grado di operare in piena sinergia con gli strumenti di recente attivati dal Governo nazionale si rende, dunque, necessario adottare un **“Nuovo Protocollo”** con Cassa del Trentino, Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige e Confidi operanti sul territorio.
- xx. per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi in conto interessi la Provincia ha autorizzato la spesa di Euro 2.000.000,00 sia sul Bilancio 2020 che sul bilancio 2021; ipotizzando che il tasso fisso delle operazioni di indebitamento risulti mediamente pari allo 0,40%, si stima che la misura possa promuovere la concessione di finanziamenti nell'ordine di Euro 500.000.000,00. I contributi in conto interessi saranno concessi per una durata di 24 mesi e fino ad esaurimento dei citati stanziamenti di Bilancio, fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di procedere - all'occorrenza - ad un adeguamento del citato capitolo di bilancio. Il contributo provinciale sarà erogato sul conto corrente intrattenuto dall'operatore economico presso la banca / intermediario finanziario aderente al Protocollo;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

CASSA DEL TRENTO S.P.A.,

BANCHE - INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI ADERENTI (**“PARTI”**)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO

Al fine di promuovere una tempestiva ed efficace risposta agli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino la Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le banche, gli intermediari finanziari, il Fondo Strategico del Trentino-



Alto Adige ed i Confidi (“**Soggetti aderenti**”), concordano - ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - le misure e le modalità di intervento di seguito specificate per favorire il ripristino delle attività produttive, nonché per promuovere e sostenere la ripresa dell’economia locale e l’occupazione in Trentino (“**Protocollo**”).

2. BENEFICIARI

Le misure del Protocollo trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell’ambito di operatività degli stessi - (“**Operatore economico**”) e:

- (i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del **24 marzo 2020**;
- (ii.) che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell’intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda (“**Periodo di osservazione**”);
- (iii.) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

L’impatto negativo di cui al precedente sub. (ii.) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.



Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

La Provincia, al fine di semplificare ed accelerare il percorso attuativo del Protocollo nonché di rendere il più tempestiva possibile l'applicazione delle Misure a favore degli Operatori economici, rende disponibile apposita Piattaforma informatica - disponibile all'indirizzo <http://ripresatrentino.provincia.tn.it> - utilizzata dai Soggetti aderenti, dagli Operatori economici e dagli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo. Tale piattaforma consentirà alla Provincia di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di attuazione complessiva delle Misure, di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti. L'inserimento della domanda in piattaforma non esaurisce le attività che l'Operatore economico deve effettuare per ottenere la concessione di una misura, considerato che la normativa che regola i rapporti tra Banche, Confidi e Operatore economico richiede l'acquisizione da parte degli intermediari finanziari di documentazione specifica.

La domanda di attivazione delle misure di cui al Protocollo - elaborata secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione delle misure - attraverso la Piattaforma dedicata - prevede la dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti sub. (i.) e sub (ii.); è rimessa alla banca / intermediario finanziario attivato la verifica circa il requisito di cui al sub (iii.). Al ricorrere dei tre requisiti di cui sopra l'Operatore economico potrà beneficiare delle misure di cui al successivo art. 3 ("**Beneficiario**").

La Giunta provinciale si riserva la facoltà di meglio precisare / integrare, con apposito provvedimento, gli eventi che danno evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria (sub. ii.); sarà cura della Provincia trasmettere tempestivamente ai Soggetti aderenti copia del provvedimento adottato via PEC.

3. MISURE



Provincia e Soggetti aderenti convengono sulla opportunità / necessità di rendere immediatamente operativi i seguenti strumenti:

- i. sospensione delle rate con allungamento del piano di ammortamento per pari durata, ovvero rinegoziazione di operazioni in essere;
- ii. attivazione di linee di finanziamenti a favore dei Beneficiari;
- iii. supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici.

Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, Banche ed Intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e/o pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di attivare alternativamente le misure di cui al precedente comma.

4. SOSPENSIONE RATE O RINEGOZIAZIONE

4.A. Banche ed Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, riconoscono ai Beneficiari che ne facciano specifica richiesta la sospensione delle rate di mutui / canoni di leasing in essere alla data del **31 gennaio 2020** - consentendo l'opzione tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale – sino al dodicesimo mese dalla data di concessione, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Trovano diretta applicazione al Protocollo, in caso di condizioni migliorative per i Beneficiari, le previsioni contenute nell'Accordo per il Credito 2019 sottoscritto da ABI e Associazioni imprenditoriali prorogato nel 2020 in ragione dell'emergenza COVID-19 mediante apposito Addendum (6 marzo 2020), nonché le prescrizioni di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020 (sub. ix. delle Premesse) e normativa successiva.

4.B. In alternativa alla misura di cui sopra, Banche e Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, riconoscono ai Beneficiari la rinegoziazione del debito. L'allungamento della durata è ammesso fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento (alla data della presentazione della domanda), mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario.

La richiesta di attivazione di una delle due opzioni di cui sopra (sospensione o rinegoziazione) deve essere presentata attraverso la Piattaforma resa disponibile all'indirizzo <http://ripresatrentino.provincia.tn.it> ; la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo.

È facoltà di banche ed intermediari finanziari ammettere alle misure di cui al presente



Punto anche le operazioni finanziarie alle quali sia stata concessa la sospensione o l'allungamento nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso.

Con riferimento alle rate scadute entro il 31 marzo 2020, nelle more dell'attivazione e della piena operatività della Piattaforma, Banche ed intermediari finanziari possono accordarne - in conseguenza degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 - la sospensione del pagamento, anche con riferimento alla sola quota capitale, purché la sospensione sia concessa entro il 30 aprile 2020.

5. PLAFOND RIPRESA TRENTO

Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere dall'adesione al Protocollo e sino al **31 dicembre 2020** - linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso, per concorrere al fabbisogno (relativo a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante) per l'emergenza COVID-19 ("**Plafond Ripresa Trentino**"). Ferma restando in via esclusiva in capo a Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento ed alla sussistenza del requisito di cui al sub. iii. dell'art. 2., gli stessi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1 – Di seguito le principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 300.000 e, comunque, non superiore **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019), ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto all'approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole. Il sopracitato importo viene incrementato fino al 50% qualora l'Operatore economico manifesti l'esigenza di liquidità aggiuntiva per anticipare, alla fine di ogni periodo di paga ai dipendenti aventi diritto, i trattamenti previsti dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, certificando tale esigenza tramite specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;



- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 72 mesi (successivo sub. viii), salvo modifiche della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato);
- (iii.) oneri di istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vi.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,40%**, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
- (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza le Parti potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 4 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps; il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero. In caso di allungamento, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 - Per gli Operatori economici che per forma giuridica / specifica operatività non possono essere soci dei Confidi ovvero che intendano procedere celermente senza fare ricorso a garanzie accessorie si prevede la seguente tipologia di finanziamento di importo minore:

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 25.000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 72 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento;
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vii.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,60%**, interessi corrisposti, in via



posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;

(viii) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei primi 24 mesi e con durata massima di 4 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps; il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero.

Nel caso in cui Banche ed Operatore, avvalendosi della facoltà di concordare liberamente eventuali garanzie a supporto del finanziamento, decidessero - nell'ambito dell'istruttoria - di concludere il contratto ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020 (con intervento gratuito del Fondo Centrale di Garanzia PMI), la Banca applica i tassi previsti dal predetto articolo, fermo restando, per i primi 24 mesi, il tasso massimo dello 0,60%; la Provincia provvederà ad erogare a favore dell'Operatore Economico il contributo in conto interessi fino ad un massimo dello 0,6% (**Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 bis**). In questo caso la Banca sarà tenuta a selezionare, nell'ambito della Piattaforma, la tipologia di finanziamento Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2bis.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3 – Di seguito le principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 300.000 / Euro 1.250.000 e, comunque, non superiore **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019), ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto all'approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole.;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 72 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento, salvo modifiche della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato);



- (iii.) oneri di istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 2.500 , ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vi.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,90%**, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12[^] e del 24[^] mese dall'erogazione;
- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
- (viii.) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei primi 24 mesi e con durata massima di 4 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps; il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero. In caso di allungamento, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Plafond Ripresa Trentino FSTAA – Di seguito le principali caratteristiche dei finanziamenti (mini-bond, *direct lending*, ecc.) del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, che potranno essere richiesti previa conferma circa disponibilità del relativo Plafond da parte di Finint:

- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 600.000 / 1.500.000 e comunque non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019);
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 48 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra FSTAA e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento;
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti con possibile intervento dei Confidi sino all'80% a condizioni da concordare, tenendo anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per i termini indicati dalla Legge (sub. ix. delle Premesse);
- (iv.) oneri istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese



- legali) non superiore ad Euro 2.500, ad esclusione di oneri fiscali / tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: opzione per imposta sostitutiva obbligatoria (pari allo 0,25% dell'importo erogato, da liquidare una tantum all'erogazione);
 - (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
 - (vii.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,90%**, interessi corrisposti in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
 - (viii.) opzione di allungamento: FSTAA ed Operatore economico potranno concordare una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 2 anni (ovvero di 3 anni in caso di modifica della Durata del FSTAA) a condizioni da concordare; in tal caso, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

5.BIS DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL PLAFOND RIPRESA TRENINO

Le linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino di cui al precedente art. 5 sono rese disponibili dai Soggetti aderenti al fine di concorrere al fabbisogno (relativo a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante) per l'emergenza COVID-19. A tal fine si precisa che:

- i. l'attivazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, di Linee di liquidità, nelle more del perfezionamento del Protocollo, non preclude l'accesso ai benefici dello stesso; pertanto, le linee di finanziamento attivate ai sensi del Protocollo possono essere utilizzate per estinguere (in tutto o in parte) le predette Linee di liquidità, in qualsiasi forma tecnica attivate;
- ii. non è ammesso l'utilizzo della linea di finanziamento ottenuta ai sensi del Protocollo per estinguere linee di credito o mutui in essere prima del 1° marzo 2020, in quanto non riconducibili all'emergenza che il Protocollo intende fronteggiare. Per monitorare e vincolare il corretto utilizzo da parte dell'Operatore economico della linea di finanziamento concessa a valere sul Fondo Ripresa Trentino, le Banche provvedono ad accreditare l'intero importo su apposito conto dedicato senza oneri bancari (fatti salvi oneri fiscali/tributari), dal quale l'Operatore economico - sotto la propria responsabilità - potrà effettuare esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante.

In relazione al precedente art. 5, sub (viii. – opzione di allungamento), si precisa che il



contributo in conto interessi della PAT è limitato ad un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche tecniche delle linee di finanziamento/strumenti finanziari offerti dai Soggetti aderenti agli Operatori economici per le finalità che si prefigge il Protocollo; deve risultare, tuttavia, sempre presente la facoltà per l'Operatore economico di procedere alla estinzione (totale o parziale) al 24^a mese senza alcun onere / commissione per l'estinzione anticipata.

6. CONTRIBUTI PER OPERAZIONI A VALERE SUL PLAFOND RIPRESA TRENTO

I Beneficiari che attiveranno:

- linee di finanziamento con le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti
- linee di finanziamento con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige

riceveranno un contributo annuo in conto interessi dalla Provincia, determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti. Tale contributo sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore e dallo stesso riportato nella comunicazione di avvenuta erogazione (rinvio a “Procedura”).

Il contributo provinciale coprirà gli interessi passivi corrisposti dagli Operatori Economici alle Banche / Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige per un importo pari a:

- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: **massimo 0,40% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e 2bis: **massimo 0,60% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: **massimo 0,40% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario);
- Plafond Ripresa Trentino FSTAA: **massimo 0,40% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario).

In ogni caso, il contributo in conto interessi della Provincia è limitato i.) agli interessi effettivamente dovuti dall'Operatore Economico e ii.) ai primi 24 mesi a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

Qualora nell'attivazione del Plafond Ripresa Trentino ricorrano i presupposti per operare nel perimetro delineato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.L. n. 23



dell'8 aprile 2020 e s.m.i., Banche e Confidi collaboreranno al fine di promuovere l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI oltre la percentuale dell'80%.

Procedura – Al fine di assicurare la massima celerità nell'attivazione delle misure del Protocollo, l'Operatore economico interessato dovrà presentare a Banca / Intermediario finanziario / FSTAA aderente, Provincia, e Confidi, apposita domanda attraverso la Piattaforma; nella stessa domanda, oltre ad indicare la Misura che intende attivare, dovrà:

1. dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui ai sub. (i.) e (ii.) del punto 2.;
2. allegare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi regolarmente approvati, ovvero delle dichiarazioni fiscali o dichiarazioni IVA sempre riferite ai medesimi esercizi ovvero delle dichiarazioni LIPE per operazioni attivate nell'anno 2019.

La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, al termine della propria istruttoria, comunica tramite Piattaforma al Confidi l'esito, positivo o negativo; per assicurare la massima celerità, può allegare alla comunicazione al Confidi una sintesi degli elementi essenziali dell'analisi. La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, avuta comunicazione dell'approvazione dell'operazione da parte del Confidi, provvede all'erogazione delle risorse, dandone comunicazione alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino attraverso la compilazione degli appositi campi all'interno della piattaforma informatica. Per la misura "Plafond Ripresa Trentino Banche 2 e 2bis" la Banca effettua direttamente le sue valutazioni, senza intervento dei Confidi, e comunica - attraverso la compilazione degli appositi campi all'interno della piattaforma informatica- l'esito direttamente alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino. In tale comunicazione, oltre all'avvenuta erogazione, si dovranno riportare le seguenti informazioni: (I) attestazione che l'operatore economico non risulti, al 31 dicembre 2019, classificato tra i debitori con crediti deteriorati; (II) importo del finanziamento e data di erogazione; (III) tasso fisso dell'operazione (nel limite massimo sopra riportato); (IV) ammontare degli interessi passivi; (V) tipologia di intervento del Confidi o, per i finanziamenti ove non è attivato l'intervento dei Confidi, eventuale forma di tutela richiesta dalla banca; (VI) coordinate bancarie (IBAN) del conto intestato o cointestato al Beneficiario ove accreditare il contributo in conto interessi. La Provincia procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi la cui liquidazione - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata



allo svolgimento degli adempimenti di legge.

La Provincia procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici a mezzo della piattaforma informatica, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti ed inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione all'Operatore economico interessato, così come del provvedimento finale.

7. INTERVENTO DEI CONFIDI

In relazione alla Misura i. dell'art. 3 (Sospensione rate o Rinegoziazione), qualora i finanziamenti risultino assistiti da garanzia Confidi, quest'ultima permane valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese. Nel caso in cui la rinegoziazione sia accompagnata da nuovo finanziamento che preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, il nuovo finanziamento è assistito da garanzia del Confidi nella misura dell'80%.

In relazione alla Misura ii. dell'art. 3 (Plafond Ripresa Trentino), i Confidi, una volta completata positivamente l'istruttoria, si impegnano a fornire la garanzia pari all'80% del finanziamento concesso ai Beneficiari. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione. Ferma restando l'esclusione del rilascio di garanzie in favore delle imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze", una volta attivata l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI in relazione alle previsioni di cui all'art. 13 del DL n. 23/2000, il Confidi si impegna a valutare il proprio intervento anche a favore degli operatori economici che presentino, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020, nonché ad altre situazioni specificatamente indicate nel citato art. 13 (imprese ammesse alla



procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della Legge fallimentare, ecc.).

Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa Trentino FSTAA potrà essere riconosciuta la garanzia fino all'80% dell'importo concesso a condizioni da concordare, tenuto anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 18/2020.

In caso le parti convengano, alla scadenza delle linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tutta la durata del piano di ammortamento ad una commissione massima pari allo 0,5% dell'importo garantito; resta inteso che le commissioni massime del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta la gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia.

8. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA

I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di sospensione delle rate / rinegoziazione (precedente art. 4.), di finanziamenti a valere sul Plafond Ripresa Trentino (precedente art. 5.), di attivazione della garanzia del Confidi (precedente art. 7.).

9. IMPEGNO ALLA PROMOZIONE DI ALTRE INIZIATIVE

I Soggetti aderenti si impegnano a concedere la proroga fino a 120 giorni degli anticipi import in essere, in caso di mancata ricezione della merce per motivazioni direttamente correlate agli effetti del COVID-19.

I Soggetti aderenti si impegnano altresì - una volta adottati i competenti provvedimenti da parte della Giunta provinciale e mediante apposito atto aggiuntivo - a valutare la concessione di ulteriori linee di finanziamento.

10. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione del Protocollo, nel costante aggiornamento dell'elenco dei Soggetti aderenti da rendere disponibile anche sul sito internet istituzionale della Provincia, di Cassa del Trentino S.p.A. e dei



competenti enti strumentali provinciali, nel monitoraggio degli effetti delle misure di cui al precedente art. 3., nonché nell'analisi delle esigenze di adeguamento o integrazione del Protocollo.

Cassa del Trentino S.p.A., sulla base delle informazioni acquisite dall'APIAE e da Banche/Intermediari aderenti e FSTAA, mediante la comunicazione successiva all'erogazione, nonché delle informazioni desumibili dalla Piattaforma informatica, elabora e trasmette alla Provincia un breve **Report semestrale** che conterrà, in particolare, le seguenti informazioni:

- sospensione delle rate / rinegoziazione (art. 4.): numero di domande;
- Plafond Ripresa Trentino (art. 5.): numero di domande e di stipule di finanziamenti, nonché importo complessivo erogato;
- Intervento dei Confidi (art. 7.): numero di domande e numero di garanzie rilasciate;
- contributi in conto interessi complessivamente concessi/erogati.

11. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo inviano alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento segret.generale@pec.provincia.tn.it - e contestualmente a Cassa del Trentino S.p.A. cassadel trentino@legalmail.it - l'apposito modulo di adesione allegato. Le banche possono aderire anche per conto di eventuali Società Veicolo delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 e s.m.i.. In caso di variazioni / integrazioni al Protocollo i Soggetti già aderenti saranno chiamati a confermare l'adesione inviando una PEC di presa visione ed accettazione; fino all'invio dell'adesione, rimarranno vigenti per i Soggetti aderenti le disposizioni della versione precedentemente approvata del Protocollo.

12. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

La Provincia individua l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale soggetto responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, in attuazione del Protocollo. Le comunicazioni che - ai sensi del Protocollo - gli Operatori economici, nonché le Banche, gli Intermediari finanziari, il FSTAA ed i Confidi aderenti devono inviare alla



Provincia dovranno essere prioritariamente gestite mediante utilizzo della Piattaforma informatica ovvero indirizzate alla seguente PEC: apiae@pec.provincia.tn.it.

13. DURATA DEL PROTOCOLLO

Gli impegni del Protocollo cessano il 31 marzo 2021.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Protocollo ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutti i dati personali relativi agli interessati (gli Operatori economici e gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo) comunicati all'altra Parte sono raccolti e trattati nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti agiscono come autonomi titolari del trattamento dei dati personali e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché i dati personali degli interessati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento del Protocollo medesimo, all'osservanza della legge o di qualsiasi provvedimento di qualsivoglia autorità, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive "informative privacy" predisposte dalle Parti stesse.

Ciascuna Parte si impegna a fornire agli interessati adeguata ed esaustiva informativa sul trattamento dei dati personali, oggetto del presente Protocollo.

Per lo svolgimento delle attività di trattamento effettuate utilizzando la Piattaforma informatica <http://ripresatrentino.provincia.tn.it>, ciascuna Parte, quale titolare del trattamento dei dati personali dei propri interessati, designa, con apposito atto, il fornitore incaricato di gestire la piattaforma informatica, quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Fermi gli obblighi di collaborazione tra le Parti ai fini della salvaguardia dei principi di sicurezza, esattezza, integrità e limitazione dei dati personali dei clienti nell'ambito delle attività di trattamento necessarie all'adempimento degli obblighi oggetto del presente Accordo, le Parti si terranno reciprocamente indenni e manlevati con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla Normativa



Privacy.

15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare come rigorosamente confidenziali tutte le informazioni e/o documenti scambiati con l'altra Parte nell'ambito delle trattative precedenti la sottoscrizione del presente Protocollo. La comunicazione di tali informazioni e/o documenti a terzi è consentita unicamente allo scopo di:

- (a) adempiere le obbligazioni previste dal presente Protocollo;
- (b) adempiere le obbligazioni espressamente previste dalla Legge, nonché da ordini di Autorità giudiziarie e/o amministrative;
- (c) soddisfare i requisiti organizzativi interni delle Parti, derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

16. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In considerazione dell'attuale esaurimento del **Plafond Riprese Trentino FSTAA**, con conseguente attivazione del **Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3**, gli Operatori economici che hanno presentato domanda e ricevuto riscontro dal FSTAA con indicazione dell'esaurimento del citato Plafond saranno contattati da Cassa del Trentino al fine di procedere con l'individuazione della Banca presso cui intendono perfezionare l'operazione; Cassa del Trentino provvederà ad informare la banca prescelta che convocherà l'Operatore economico, entro i successivi 5 giorni, per avviare l'istruttoria e fornire supporto nell'ambito degli adempimenti necessari per regolarizzare la posizione sulla piattaforma informatica Ripresa Trentino.

Per le domande presentate precedentemente all'adozione del Protocollo secondo la presente versione e non ancora deliberate, trovano applicazione le disposizioni del previgente Protocollo, fatte salve le condizioni tecniche di miglior favore per l'Operatore economico.



Trento, aprile 2020

Provincia autonoma di Trento

Il Presidente

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

**“Misure urgenti a sostegno degli operatori economici.
Criteri e modalità applicative per la concessione dei
contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della legge
provinciale n. 2 del 23 marzo 2020”**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Al fine di supportare gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 è previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 2/2020, un concorso della Provincia nell'abbattimento degli interessi su linee di finanziamento di durata fino a 24 mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti ad apposito protocollo siglato con la Provincia.
2. Il disposto della citata legge provinciale è organico e complementare a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare dal Titolo III "Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario", nonché a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese [...]".
3. Nelle more dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seguito di notificazione esperita dalle autorità statali, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. DEFINIZIONI

1. Per operatori economici si intendono i soggetti che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva attiva, senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi ("**Operatori economici**").
2. Per protocollo si intende il protocollo di intesa - il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.392 del 25 marzo 2020, così come integrato dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 461 del 9 aprile 2020 e da ultimo dalla Deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2020 - tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A. e Banche, Intermediari finanziari e Confidi, per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo**").

3. REQUISITI DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Possono accedere alla misura urgente di sostegno di cui all'art. 11 della LP n. 2/2020 gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020;
 - b) aver subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale

che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda;

- c) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

2. L'impatto negativo di cui al punto sub b) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- i) riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- ii) riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- iii) riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel periodo di osservazione (da intendersi: prenotazioni fatte per il periodo di osservazione) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- iv) riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- v) nel solo caso di operatori economici operanti da meno di un anno il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

3. È fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di individuare, con eventuale successivo apposito provvedimento, ulteriori eventi che diano evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria

4. MISURA DEL CONTRIBUTO

- 1. E' previsto un contributo in conto interessi da parte della Provincia su linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino, anche assistite da apposita garanzia, accordate agli Operatori economici dalle Banche/Intermediari finanziari/Fondo Strategico Trentino Alto Adige ("FSTAA") aderenti al Protocollo. In particolare, all'art. 5 del Protocollo si prevede che banche, intermediari finanziari e FSTAA aderenti rendano disponibili, anche con garanzia Confidi, risorse agli Operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza COVID-19 (c.d. "**Plafond Ripresa Trentino**").
- 2. Circa le modalità di attivazione del **Plafond Ripresa Trentino**, nel Protocollo si prevede la seguente segmentazione delle misure finanziarie:
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: per Beneficiari aderenti ai Confidi;
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: per Beneficiari NON aderenti ai Confidi o che intendano procedere celermente *senza fare ricorso a garanzie accessorie*; qualora dall'istruttoria della Banca emerga la necessità di attivare la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del DL 8 aprile 2020,

n. 23, la linea è denominata Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2bis; qualora dal complesso quadro regolamentare in evoluzione dovesse emergere la non cumulabilità tra i benefici ex art. 13, comma 1, lett. m.) del DL n. 23/2020, che prevedono la garanzia al 100% per linee di credito non superiori a 25mila euro, e i benefici di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, che prevedono l'abbattimento degli interessi sulle linee di credito disciplinate dal Protocollo di cui al presente provvedimento, sarà disposta la non spettanza/decadenza dell'Operatore economico dal beneficio della misura provinciale.

- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con attivazione della garanzia dei Confidi;
- Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con eventuale attivazione della garanzia dei Confidi.

Di seguito le caratteristiche principali degli strumenti finanziari:

Linea di Finanziamento	Operatore economico	Importo massimo del finanziamento	Durata Base (mesi)	Durata Massima (anni)	Tasso fisso massimo primi 24 mesi	Contributo max Provincia per 24 mesi
Banche 1	Con garanzia CONFIDI	fino a 300.000 (*) (comunque NON più del 50% del fatturato)	24	6	0,40%	0,60%
Banche 2	Senza garanzia	25.000	24	6	0,60%	0,60%
	Con garanzia ("2BIS")	25.000 (comunque NON più del 25% del fatturato)			0,60%	
Banche 3	Con garanzia CONFIDI	Euro 300.000 / Euro 1.250.000 (comunque NON più del 50% del fatturato)	24	6	0,90%	0,40%
FSTAA	Imprese più strutturate	Euro 600.000 / Euro 1.500.000 (comunque NON più del 50% del fatturato)	24	4 / 5	0,90%	0,40%

(*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 del D.L. 17.03.20, n. 18

3. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,40%).
4. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e 2 bis: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,60%).
5. Nel caso di finanziamenti rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,40% - rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale;
6. Nel caso di finanziamenti del Fondo Strategico Trentino Alto Adige (FSTAA): il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,40% - rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale.
7. Il contributo in conto interessi è determinato sulla base sull'ammontare totale della linea di finanziamento erogata da Banche/Intermediari Finanziari/FSTAA.
8. Il contributo in conto interessi è limitato ad un periodo di 24 mesi.
9. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La presentazione delle domande da parte degli Operatori economici relative al finanziamento rientrante nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3 è fissata dalla data del **4 maggio 2020**, e comunque previa adesione al Protocollo dell'operatore finanziario che si intende attivare, e fino al **31 dicembre 2020**.
2. Le domande sono presentate a cura degli Operatori Economici direttamente alle Banche / Intermediari finanziari / FSTAA, Provincia e, per conoscenza, ai Confidi nel caso di attivazione di garanzia, contestualmente alla richiesta della concessione della linea di finanziamento, secondo quanto previsto nello schema di Protocollo e utilizzando prioritariamente la piattaforma informatica resa disponibile dalla Provincia.
3. La domanda di attivazione della misura è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.1 lettera a) e b).
4. È consentita per ciascun Operatore economico la presentazione di una sola domanda.
5. La Banca / l'Intermediario finanziario / il FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che completa autonoma istruttoria per la parte di competenza e comunica l'esito alla Banca / Intermediario finanziario / FSTAA. La Banca / l'Intermediario finanziario / FSTAA procede all'erogazione della linea di finanziamento all'Operatore Economico, dandone comunicazione a Confidi e alla Provincia (APIAE).
6. Se la linea di finanziamento non è assistita da garanzia Confidi, la Banca/l'Intermediario finanziario/FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo la Banca/Intermediario finanziario/FSTAA procede all'erogazione e ne dà comunicazione alla Provincia (APIAE) che procede ai sensi del successivo paragrafo 6.
7. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo e la Provincia

avvalendosi della piattaforma informatica appositamente resa disponibile. Tale piattaforma consente di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di attuazione complessiva delle Misure.

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

1. Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta erogazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5, la Provincia (APIAE) procederà all'avvio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo in conto interessi da erogarsi in unica soluzione alla scadenza del 12° mese .
2. La concessione del contributo da parte della Provincia (APIAE) avviene in ordine cronologico, in base all'ordine di arrivo della comunicazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5 relativa all'avvenuta erogazione del finanziamento, da parte delle Banche/Intermediari finanziari/FSTAA.
3. La liquidazione del contributo in conto interessi è subordinata all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari sussistenti in capo alla PAT.
4. Il contributo in conto interessi sarà versato sul conto corrente intrattenuto dall'Operatore economico presso la banca/intermediario finanziario.

7. CONTROLLI SUCCESSIVI

1. La Provincia procede al controllo dei requisiti per l'ammissione a contributo, verificando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 5.3 su un campione che rappresenti il 20 %.
2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Per tutto quanto altro non previsto nelle presenti disposizioni attuative si rinvia a quanto previsto nel Protocollo.